CITTA' DI BISIGNANO



(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Ordinanza n. 235 del 08 maggio 2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio Comunale. Apertura Straordinaria del Cimitero Comunale nella giornata di domenica 10 maggio 2020.

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 03 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 Aprile 2020
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17.4.2020: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 35 del 17.4.2020: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
- -l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 17.4.2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.
- RICHIAMATI:- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

-la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";

VISTO, il D.P.C.M 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) in vigore dal 04 Maggio 2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto "Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica" e "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19- Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 203 del 04. 05.2020 con la quale è stata disposta la riapertura del Cimitero Comunale negli orari consentiti dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e con le seguenti modalità:

- è obbligatorio indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell'utenza (annaffiatoi, rastrelli ecc.)
- occorre rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti;
- è vietato introdurre all'interno del cimitero corone di fiori; è consentito solo il deposito di fiori negli appositi spazi o nei contenitori presenti (porta fiori);
- è consentito l'accesso di una persona per nucleo familiare per la visita dei propri defunti, ed è consentito altresì l'accompagnamento di una persona ad un soggetto non autosufficiente;
- è consentito l'accesso al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì ;
- sono, inoltre, sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata ed operazioni di estumulazioni/esumazioni fino all'emanazione di ulteriori disposizioni e di gestione dell'organizzazione da parte degli Uffici Cimiteriali e Edilizia in ordine alla modalità di contingentamento all'interno del Cimitero per evitare assembramenti;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso, nel territorio comunale, è possibile adottare le misure specificate nella narrativa di cui sopra, ferme restando le altre disposizioni nazionali e regionali la cui efficacia non sia stata esplicitamente revocata o modificata;

VISTE le molteplici richieste dei cittadini di tenere aperto il Cimitero Comunale per la sola giornata di Domenica 10.maggio.2020, in onore della Festa della Mamma;

RITENUTO dunque di disporre:

- -l'apertura straordinaria del Cimitero Comunale per la sola giornata di Domenica 10.maggio.2020, per la ricorrenza della Festa della Mamma, negli orari e nelle modalità di accesso e di comportamento già consentiti (Ordinanza Sindacale N. 203 del 04. 05.2020):
 - è obbligatorio indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell'utenza (annaffiatoi, rastrelli ecc.)
 - occorre rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;

- sono vietati gli assembramenti;
- è vietato introdurre all'interno del cimitero corone di fiori; è consentito solo il deposito di fiori negli appositi spazi o nei contenitori presenti (porta fiori);
- è consentito l'accesso di una persona per nucleo familiare per la visita dei propri defunti, ed è consentito altresì l'accompagnamento di una persona ad un soggetto non autosufficiente;
- è consentito l'accesso al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì ;
- sono, inoltre, sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata ed operazioni di estumulazioni/esumazioni fino all'emanazione di ulteriori disposizioni e di gestione dell'organizzazione da parte degli Uffici Cimiteriali e Edilizia in ordine alla modalità di contingentamento all'interno del Cimitero per evitare assembramenti;
- CHE siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di idonea mascherina e con l'assoluto divieto di assembramento.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti che:

l'apertura straordinaria del Cimitero Comunale per la sola giornata di domenica 10.maggio.2020, in onore della Festa della Mamma, negli orari e nelle modalità di accesso e di comportamento già consentiti (Ordinanza Sindacale N. 203 del 04. 05.2020):

- è obbligatorio indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell'utenza (annaffiatoi, rastrelli ecc.)
- occorre rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti;
- è vietato introdurre all'interno del cimitero corone di fiori; è consentito solo il deposito di fiori negli appositi spazi o nei contenitori presenti (porta fiori);
- è consentito l'accesso di una persona per nucleo familiare per la visita dei propri defunti, ed è consentito altresì l'accompagnamento di una persona ad un soggetto non autosufficiente;
- è consentito l'accesso al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì ;

sono, inoltre, sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata ed operazioni di estumulazioni/esumazioni fino all'emanazione di ulteriori disposizioni e di gestione dell'organizzazione da parte degli Uffici Cimiteriali e Edilizia in ordine alla modalità di contingentamento all'interno del Cimitero per evitare assembramenti;

ORDINA ALTRESI'

CHE siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di idonea mascherina e con l'assoluto divieto di assembramento.

Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

DISPONE, altresì,

	La	presente	ordinanza	ha	effetto	immediato	e	trova	applicazione	fino	al	10/05/2020,	salvo
eventuali proroghe per disposizioni di legge;													

□ La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale). Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, lì 08/05/2020

Il Sindaco

Dort. Francesco Lo Giudice